



SENTENZA	No			A ACTION OF THE PERSON OF THE	[21
27 J. U.S. 2021	N_{ϵ}		04	1	ZOZ,
REP.	INO	.41	35	1	2011

Nº.....

CRON.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice di pace di Torre Annunziata dott.ssa Maria Rosaria Pollio ha emesso la seguente

SENTENZA

SENTENZA
provvisoriamente esecutiva per legge nella causa civile iscritta al n R.G. 704/2020, avente ad oggetto: restituzione somme, promossa da
ROSARIO, C.F. proposed propose
ATTORE
CONTRO
SPA, in persona del legale rapp.tep.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso l'Avv.
CONVENUTA
E CODA de la Lacada de la Coda dela Coda de la Coda de
SPA, in p.l.rapp.te p.t., con sede in
CONVENUTA CONTUMACE
E
SPA, in p.l.rapp.te p.t., con sede in
CONVENUTA CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'istante evocava in giudizio la spa e la spa, in p.l.rapp.tep.t., al fine di sentirli condannare al pagamento di quanto indebitamente trattenuto a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento.
Asseriva l'istante che in data 04.02.2011, stipulava con la società convenuta un contratto di finanziamento n. rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione.



L'istante continuava affermando di aver estinto in anticipo il finanziamento e sul presupposto dell'adempimento anticipato del mutuatario chiedeva la ripetizione dell'importo di € 2.639,98 alla spa e la somma pari ad € 215,91 alla quali commissioni e quote assicurative non maturate.
Incardinata la lite, si costituiva in giudizio la domanda era prescritta e le somme richieste non erano dovute in quanto trattasi di spese non rimborsabili e previste in clausole contrattuali legittime.
Nelle more, l'istante trovava accordo transattivo con la spa e la spa e la spa, pertanto, il giudizio continuava solo ed esclusivamente nei confronti della spa.
Vista la documentazione in atti e precisate le conclusioni, la causa veniva riservata a sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la cessata materia del contendere nei confronti della spa e spa, in virtù dell'accordo raggiunto tra le parti.

Passando all'esame delle ragioni di diritto della decisione, preliminarmente, in rito, si osserva che la domanda è ammissibile e procedibile, risultando provate sia la legittimazione attiva che quella passiva delle parti in causa. Va inoltre, disattesa l'eccezione di prescrizione decennale delle somme richieste.

Con riferimento al merito, si rileva che la domanda è fondata in fatto ed in diritto e, pertanto, va accolta.

In materia di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, il vigente ordinamento riconosce il diritto del soggetto finanziato, specie se consumatore, a svincolarsi dall'obbligazione prima della scadenza naturale, con la restituzione del capitale residuo maggiorato di un eventuale compenso. In particolare, l'art. 125, comma 2, T.U.B., come vigente ratione temporis, impone all'intermediario finanziario una riduzione equitativa del costo del finanziamento in sede di estinzione anticipata; l'art. 3, comma 1, del D.M. 8 luglio 1992 prevede che possa porsi a carico del debitore un compenso non superiore all'1% del capitale residuo. Recentemente, inoltre, è intervenuto il decreto legislativo n. 141/2010 che recepisce la direttiva europea in materia di credito al consumo, introducendo nel T.U.B. un'apposita disposizione (art. 125 sexies). Per la determinazione concreta degli importi, poi, anche sulla scorta delle indicazioni rese agli operatori da Banca d'Italia (Cfr. Comunicato del 10.11.2009 e seguente), si dovrà necessariamente avere cura di distinguere tra le somme che debbono essere corrisposte a fronte di prestazioni già rese, e dunque godute dal cliente, e le somme che sono in realtà il corrispettivo di prestazioni ancora non rese dall'intermediario, che dunque il cliente avrebbe dovuto ottenere in futuro, e di cui evidentemente non godrà più proprio per l'effetto della cessazione anticipata: distinzione all'evidenza fondamentale, appunto perché in caso di estinzione anticipata del rapporto l'intermediario potrà legittimamente ottenere solo le somme relative a prestazioni rese al cliente e non già quelle inerenti a prestazioni ancora da rendere. Ciò premesso a titolo ricognitivo, anche per confutare quanto sostenuto da parte convenuta, al fine di valutare concretamente l'entità delle commissioni da restituire al cliente che ha chiesto l'estinzione anticipata del finanziamento, sembra corretto il criterio adottato dall'attore e seguito da noti intermediari finanziari operanti nel territorio nazionale.



RB Rimborsi Bancari

Pertanto, sulla scorta della documentazione in atti, va rimborsato all'attore la somma complessiva di € 2.639,98.

Le spese processuali seguono la soccombenza, e vanno liquidate in base ad D.M. 55/14, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:

- 1) accoglie la domanda proposta;
- 2) condanna la convenuta spa, in persona del legale rapp.tep.t., a rimborsare all'attrice la complessiva somma di € 2.639,98, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data della stipula del contratto di finanziamento;
- 3) condanna, altresì, la convenuta banca, in persona del legale rapp.tep.t., a pagare, in favore dei Procuratori attorei, quali antistatari, le spese processuali che si liquidano complessivamente in € 1.150,00, di cui € 150,00 per spese ed € 1.000,00 per compensi, nonché rimborso spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge.

Torre Annunziata, 19.07.2021

DEPOSITIVEO IN CANCELLERIA

Torre Amminiziata h. ... 2-1-D+G-2021